



Regione Lazio

GARANTE REGIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Garante

Prot. N. ~~4101~~ /spgi

Roma, lì **30 LUG. 2012**

S.T.O. A.T.O. 4 – Lazio
Meridionale, Latina
Piazza della Libertà, 5
04100 Latina

Acqualatina S.p.A.
Viale P.L. Nervi – Torre 10
04100 Latina

Associazione Acqua Bugia
Ing. Massimo De Simone
Via G. Reni, 5
04100 Latina

Oggetto: Dossier Associazione Acqua Bugia.

Spett.le S.T.O., spett.le Acqualatina S.p.A., spett.le Associazione Acqua Bugia,
ho ricevuto da Acqua Bugia un dossier relativo alla verifica della correttezza della tariffa applicata dal gestore. In ordine alle osservazioni svolte dall'associazione Acqua Bugia:

- confronto dei costi operativi previsti nel piano d'ambito con i costi operativi previsti dal metodo normalizzato (COAP, COFO e COTR)
- verifica del limite di prezzo applicato per il primo anno,

si rileva che nel documento E7, allegato alla delibera n.1 del 9 aprile 2002, viene descritta la procedura di elaborazione del piano tariffario per i primi 6 anni di gestione ed il rispetto dei vincoli imposti dal metodo normalizzato. Non essendo disponibile sul documento la verifica esplicita dei costi operativi e del limite di prezzo, si chiede se questa sia stata definita negli atti di gara di cui alla delibera n.7 del 21 febbraio 2000, e quindi se si sia semplicemente proceduto con il confronto tra quanto proposto



Regione Lazio

GARANTE REGIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Garante

e quanto definito dall'Autorità d'Ambito o altrimenti come siano stati verificati i limiti imposti dal Metodo Normalizzato.

In ordine alle osservazioni effettuate da Acqua Bugia circa il grafico sul rapporto, si precisa che la curva di rappresentazione della TRM a consuntivo non è visibile nel documento pubblicato per una bassa qualità di stampa e che comunque la TRM previsionale è rappresentata considerando anche la quota fissa (0,8699 - 1,1362 - 1,1452 - 1,4105 - 1,4773 - 1,5615 - 1,6619 - 1,7687).

Si richiedono quindi, a tutte le parti, chiarimenti in ordine al calcolo delle variazioni della tariffa. Sembra in effetti a questo Ufficio che, l'articolazione della variazione sia stata determinata da Acqua Bugia a far data dal 2003 e non già dal 2004 quando è stato escluso il minimo impegnato con le connesse modifiche.

Il documento di Acqua Bugia viene allegato alla presente nota ed inviato alla S.T.O. e ad Acqualatina S.p.A. per osservazioni e controdeduzioni, riservandomi all'esito di esperire audizione al fine di meglio considerare e valutare quanto avanzato da Acqua Bugia.

Cordiali saluti.

IL GARANTE S.I.I.
(Avv. Raffaele Di Stefano)